



## COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1530893  
FASCICOLO N. 2023/01 06/000005

### ORDINANZA N. 19 Del 05/05/2023

**OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SULLE SOMMITÀ ARGINALI DEI FIUMI E DEI CANALI E DI STAZIONAMENTO NEI PRESSI DEI PONTI PROSPICIENTI I CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUGO**

#### IL SINDACO

**Premesso che:**

- i recenti eventi atmosferici hanno determinato l'innalzamento dei livelli idrometrici prima dei fiumi ed ora anche dei canali di bonifica in gestione ai Consorzi di Bonifica;
- in sede di C.C.S. è stata più volte segnalata la presenza, lungo gli argini dei fiumi, dei canali interessati dagli eventi e nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua di curiosi che, mettendo a rischio la propria incolumità, nonostante la preventiva informazione da parte degli enti competenti, violano i divieti ed i ripetuti inviti ad allontanarsi dalle zone di pericolo, continuando ivi a stazionare, ostacolando gli interventi degli addetti ai lavori di ripristino e degli addetti al soccorso pubblico rallentando gli stessi;

**Richiamato:**

- l'ordinanza del Sindaco n. 17 del 02/05/2023 di attivazione del centro operativo comunale (C.O.C.);
- la comunicazione del Prefetto prot. 32271 del 04/05/2023 acquisita al p.g. n. 9271/2023;

**Visto:**

- la Legge n. 689/1981;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 6/2004;

**Sentito** il parere espresso dalla Comandante del Corpo di Polizia Locale;

#### ORDINA

alle persone non addette alle attività, alla guida di veicoli e non, il divieto di transito e sosta sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e di stazionamento nei pressi dei ponti prospicienti i corsi

d'acqua nel territorio del Comune di Lugo, che intendano addentrarsi sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e sostare nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua interessati dai fenomeni di innalzamento dei livelli idrometrici onde evitare di mettere a rischio la propria incolumità e di ostacolare gli interventi degli addetti ai lavori nelle operazioni di ripristino e di soccorso;

### **DISPONE**

- il divieto di quanto sopra descritto dalla data odierna e fino alla cessazione della situazione di emergenza e ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
- fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniera da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 pagamento in misura ridotta 200,00;

### **AVVERTE CHE**

**a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07/08/1990 avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso:**

- al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza, della presente ordinanza;
- straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica.

Il Sindaco  
Davide Ranalli